



SECURITISATION SERVICES

Unità Affari Societari Generali	
Protocollo n.	35
Entrata	
Uscita	X

Invio a mezzo posta elettronica certificata

LB/es/ms
UFFICIO AFFARI SOCIETARI
Ns. rif.: tel. 0438/360834
fax 0438/360961

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione
ram@pec.bancaditalia.it

Conegliano, lì 19 settembre 2014

Oggetto: Consultazione pubblica relativa agli obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring

Gentili Signori,

facciamo riferimento al documento di consultazione predisposto da Codesto Spettabile Istituto concernente gli "Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring" (di seguito, il "Provvedimento").

Nell'ambito di tale consultazione, la questione che intendiamo sottoporVi è relativa agli obblighi antiriciclaggio applicabili alle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito, la "Legge 130") e ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, ai sensi dell'art. 2 comma 3, lett. c) della Legge 130 (di seguito il "Servicer").

1. Similitudini tra le operazioni di factoring e le operazioni di cartolarizzazione

Le operazioni di factoring e le operazioni di cartolarizzazione presentano, a nostro parere, notevoli ed evidenti similitudini tra loro. Vi elenchiamo qui di seguito le principali similitudini:

- (i) hanno entrambe ad oggetto la cessione di crediti in blocco o in massa;
- (ii) la principale finalità di tali operazioni è, nella sostanza, il finanziamento del cedente;
- (iii) i soggetti cessionari sono soggetti appositamente costituiti per svolgere esclusivamente una o più operazioni di cartolarizzazione o di factoring, a seconda dei casi;
- (iv) i relativi cedenti possono essere società non sottoposte ad obblighi antiriciclaggio, tra cui ad esempio società commerciali.



SECURITISATION SERVICES

2. *L'antiriciclaggio per le operazioni di cartolarizzazione*

L'art. 11 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha previsto che "nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 199, n. 130, gli obblighi antiriciclaggio [...] sono assolti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge".

Evidenziamo che, in alcune tipologie di crediti cartolarizzati, il Servicer assume l'incarico della riscossione dei crediti ceduti che lo stesso non ha originato.

In particolare, le fattispecie sopra riportate si verificano nel caso di operazioni aventi ad oggetto:

- (i) finanziamenti originati da banche o intermediari finanziari erogati generalmente molti anni prima della cartolarizzazione e ceduti nello status *non performing* alle società di cartolarizzazione, per i quali molto spesso sussiste un'oggettiva difficoltà di rintraccio dei debitori ceduti; oppure
- (ii) crediti commerciali, con riferimento ai quali l'azienda (tipicamente industriale) in assenza di obblighi in tal senso non ha svolto, all'origine, alcun tipo di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.

È chiaro che, nei casi citati, il Servicer è in fortissima difficoltà (se non addirittura nell'impossibilità) nella raccolta delle informazioni richieste ai fini antiriciclaggio che traggono origine, rispettivamente, dalla carenza ovvero assenza a monte delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica dei debitori. In particolare, nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, i Servicer non potrebbero avvantaggiarsi di forme di identificazione eventualmente svolte dai creditori originari, in quanto questi sono società commerciali non sottoposte ad obblighi antiriciclaggio.

Il Servicer, nell'acquisire la documentazione necessaria per l'adeguata verifica dei debitori ceduti, incontra, quindi, le medesime oggettive difficoltà da Voi evidenziate nel Provvedimento con riferimento alle società di factoring.

Ci sembra utile precisare che le attività ricognitive, soprattutto se riferite – come frequentemente accade - a operazioni aventi ad oggetto numeri elevatissimi di posizioni cartolarizzate, assumono, *inter alia*, a causa del notevolissimo aggravio di attività richieste, implicazioni di costo per nulla trascurabili.



SECURITISATION SERVICES

La situazione che precede è ulteriormente evidente nei casi, in cui, in virtù delle disposizioni contrattuali e coerentemente con le disposizioni in tal senso emanate da Codesto Spettabile Istituto, il Servicer abbia delegato le attività di incasso e di recupero del credito (e dunque la relazione con il debitore ceduto) a soggetti terzi.

Si rileva, infine, che la cessione effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge 130 ha per oggetto esclusivamente i crediti – cioè il diritto di incassare il credito – e non il contratto sottostante da cui il credito trae origine. Pertanto il cessionario –la società veicolo – resta estraneo al contratto originario di finanziamento.

3. La nostra proposta

Alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di non creare una notevole disparità di trattamento per situazioni chiaramente simili tra Servicer e società di *factoring*, si chiede a Codesto Spettabile Istituto di modificare i provvedimenti recanti disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per prevedere quanto segue:

- (a) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto *crediti commerciali* ed, in particolare, considerate le chiare similitudini nell'essenza tra le operazioni di *factoring* e le cartolarizzazioni, modificare la definizione di "cliente" come segue (le modifiche sono sottolineate ed evidenziate in grassetto):
- "c) *"cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari (*); in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;*
- (*): *Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di **(i) operazioni di factoring e (ii) operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali** non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, in forma di **rinegoziazione dei termini essenziali del contratto con effetto novativo sullo stesso.***
- (b) nei casi in cui i crediti siano stati originati da banche o intermediari finanziari (gli "Originator") che il Servicer possa fare affidamento sulle informazioni fornite dagli stessi al



SECURITISATION SERVICES

momento del perfezionamento della cartolarizzazione, salvo il caso in cui intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di rinegoziazione dei termini essenziali del contratto con effetto novativo sullo stesso.

Vi ringraziamo fin d'ora per la cortese attenzione.

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento potete contattare il Responsabile Antiriciclaggio, Dott.ssa Emanuela Sottana (Tel: 0438 360 478 – E-mail: emanuela.sottana @finint.com).

Distinti saluti.

SECURITISATION SERVICES S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Luigi Bussi

Securitisation Services S.p.A.

Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Tel. +39 0438 360900 - Fax +39 0438 360962 - www.securitisation-services.com

P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 03546510268

Capitale sociale € 1.595.055 i.v.

Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 con il n. 31816

Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93

Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.

Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) - C.F. e Registro delle Imprese di Treviso 01130140260